

Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

Ordinanza n. 44 del 09/09/2022

Oggetto: Ordinanza di immediato ripristino dello stato dei luoghi nella Piazza Efebo in Marinella di Selinunte per occupazione indebita di suolo pubblico previsto dall'art. 20 commi I e IV del vigente Codice della Strada, ai sensi dell'art. 3 comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94. Chiusura esercizio per giorni 5.

IL SINDACO

PREMESSO

Che con verbale di contestazione n. 123768 del 23 agosto 2022, elevato dalla Polizia Municipale, si accertava la violazione dell'art. 20 commi 1 e 4 del vigente Codice della Strada per occupazione abusiva di suolo pubblico in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa per il posizionamento di tavoli e sedie nella Piazza Efebo in Marinella di Selinunte in adiacenza al pubblico esercizio "Bar Obefé" di Messina Gianni;

Che l'articolo 3 comma 16 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 prevede che nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, il Sindaco per le strade urbane, e il Prefetto per quelle extraurbane o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spesa degli occupanti e se si tratta di occupazione a fine di commercio la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine;

Tenuto conto, altresì, della **Circolare del Ministero dell'Interno** - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 557/LEG/240520.09/3^P del 07 agosto 2009, allegato 3 punto 2, che chiarisce i termini di applicazione delle disposizioni di cui alla sopra riportata norma, evidenziando che le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato - sez. V - n. 1622 del 27 marzo 2015, che nel confermare la legittimità del potere, discrezionale del Sindaco di irrogare la sanzione di che trattasi ha, altresì dichiarato che è conforme a Costituzione "la previsione normativa attributiva di un potere sindacale ordinario che contenga sia il fine pubblico da raggiungere (cosiddetta legalità-indirizzo) sia il contenuto e modalità di esercizio del potere (cosiddetta legalità-garanzia) ".

Rilevato che, nel caso di specie, il Sindaco può esercitare il potere di ordinaria amministrazione, anche in difetto del requisito della necessità e dell'urgenza e che nel caso di specie la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la sanzione volta a punire l'occupazione indiscriminata di

suolo pubblico per finalità di commercio, si applichi tout court, senza comunicare l'avvio del procedimento a seguito degli accertamenti effettuati dal personale di Polizia Municipale; .

Ritenuto sussistenti tutti i presupposti sopra indicati che inducono il Sindaco ad avvalersi del potere previsto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, al fine di inibire l'utilizzo del suolo pubblico in assenza di idonea concessione e di prevenire ogni possibile lesione del patrimonio pubblico;

Visto l'art. 20 commi 1 e 4 del vigente Codice della Strada;

Visto l'art. 3 comma 16 della legge n. 94 del 15 luglio 2009;

Visto l'art. 54 comma IV del T.U.E.L.;

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

1. Al Sig. Messina Gianni nato a Castelvetro (TP) il 01 gennaio 1953 ed ivi residente nella Via Ugdulena civico 52 in qualità di titolare del Bar all'insegna "Bar Obefé" ubicata nella Piazza Efebo in Marinella di Selinunte, Partita Iva 02392830812 per quanto indicato in premessa, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi per occupazione indebita di suolo pubblico previsto dall'art. 20 commi I e IV del vigente Codice della Strada, ai sensi dell'art. 3 comma 16 della legge 15 luglio 2009, n. 94 nonché la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine ed all'eventuale pagamento delle spese e comunque **per un periodo non inferiore giorni 5 decorrenti dalla notifica della presente**, con rimozione dei tavoli e delle sedie posizionati nella Piazza Efebo in Marinella di Selinunte in adiacenza al pubblico esercizio "Bar Obefé" di Messina Gianni, senza alcun titolo autorizzativo.

2. DARE MANDATO all'Ufficio di Polizia Municipale di accertare l'avvenuto adempimento della presente ordinanza comunicando gli esiti delle verifiche al riguardo condotte.

3. SEGNALARE all'Autorità Giudiziaria la violazione di cui all'art. 633 C. P..

AVVERTE

Che in caso di accertamento delle violazioni di cui alla presente Ordinanza e di conseguente inadempimento dell'intimazione di immediato ripristino dei luoghi, debitamente accertata dagli organi di Polizia Municipale, si procederà, sempre fatta salva l'applicazione della sanzione accessoria, d'ufficio con spese a carico degli interessati e gli stessi verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che qualsiasi danno nei confronti dei terzi, derivante dalle suesposte fattispecie di occupazione abusiva, sarà ascrivibile esclusivamente al soggetto titolare dell'esercizio commerciale, Sig. Messina Gianni che ha proceduto all'occupazione abusiva del suolo pubblico.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga notificata, per gli adempimenti di competenza:

- al Sig. Messina Gianni nato a Castelvetro (TP) il 01 gennaio 1953, sopra meglio identificato in qualità di titolare della ditta individuale all'insegna "Bar Obefé" ubicata nella Piazza Efebo in Marinella di Selinunte;
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Castelvetro;
- Alla Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte;
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetro;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetro;
- Alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelvetro.tp.it

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al **Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo** o alternativamente ricorso straordinario al **Presidente della Regione Siciliana**, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Castelvetro, 09/09/2022

Il Funzionario di Vigilanza

(Dott. Vincenzo Bucca)

F.to Vincenzo Bucca

Il Sindaco

(Dott. Enzo Alfano)

F.to Enzo Alfano